

LA NUOVA CERTIFICAZIONE UNICA 2026

RIFERIMENTI NORMATIVI: Decreto legislativo 21-11-2014, n. 175 (Decreto semplificazioni)

- L'articolo 1 introduce, a decorrere dal 2015, la dichiarazione precompilata messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
- L'articolo 2 introduce l'obbligo di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle certificazioni dei sostituti d'imposta relativamente:
 - ai redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati;
 - ai redditi di lavoro autonomo, alle provvigioni e redditi diversi.

LE SCADENZE PER LE AZIENDE PER IL 2026

- **COMUNICAZIONE UNICA:**
 - **16 marzo 2026:** invio telematico all'Agenzia delle Entrate delle CU relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo non esercitato in modo abituale ed ai redditi diversi;
 - **30 aprile 2026:** invio telematico all'Agenzia delle Entrate delle CU relative ai redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di un'attività abituale ed alle provvigioni corrisposte per prestazioni non occasionali ad agenti e rappresentanti di commercio;
 - **16 marzo 2026:** consegna della CU ai percipienti (**tutti**)
 - **2 novembre 2026:** invio telematico della CU per i redditi esenti o non dichiarabili con la dichiarazione dei redditi precompilata.

MODELLO 770:

- **2 novembre 2026:** invio telematico del nuovo modello 770/2026

Termini di consegna/spedizione

La nuova certificazione unica relativa al 2025:

- va spedita telematicamente all'Agenzia delle Entrate **entro il 16 marzo 2026, il 30 aprile 2026 ovvero il 2 novembre 2026**, con possibilità di rettifica dei modelli errati già inviati nei cinque giorni successivi (senza applicazione di sanzioni);
- in ogni caso va consegnata in due esemplari ai dipendenti e lavoratori autonomi, agenti e rappresentanti **entro il 16 marzo 2026**.

Certificazione “elettronica” ai percipienti

- Il sostituto d'imposta può trasmettere anche al sostituito la **certificazione in formato elettronico** (mediante una mail), purché sia garantita al soggetto la possibilità di entrare nella disponibilità della stessa e di poterla materializzare per i successivi adempimenti.
- No per gli eredi e per i rapporti cessati.

PASSAGGIO DALLA VECCHIA ALLA NUOVA CERTIFICAZIONE

Il sostituto d'imposta che avesse già rilasciato a taluni soggetti (dipendenti e/o lavoratori autonomi) una certificazione relativa al 2025 utilizzando il vecchio modello **deve rilasciare una nuova Certificazione Unica 2026**, comprensiva anche dei dati già certificati, entro il termine del 16 marzo 2026.

COMPOSIZIONE DEL MODELLO

- Frontespizio
- Quadro CT (comunicazione per la ricezione in via telematica dei mod. 730-4)
- Certificazione Unica 2026: dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni dei redditi di lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale e alle certificazioni dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

FACOLTA' DI INVIO SEPARATO

E' prevista la possibilità di inviare telematicamente le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente separatamente rispetto alle certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi (come è già possibile da tempo per il modello 770). Possibilità di più invii anche in presenza di sole certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente.

QUADRO CT

In presenza di almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente, il quadro CT deve essere sempre allegato qualora l'azienda non abbia, negli anni precedenti, già validamente presentato l'apposita "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate" ovvero il suddetto quadro CT (dal 2015 al 2025).

Nel caso in cui si debba procedere solo ad una variazione dei dati già comunicati in anni precedenti si dovrà utilizzare esclusivamente l'apposita "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate" da spedire telematicamente entro il 16-03-2026.

CERTIFICAZIONE UNICA 2026

NOVITA' E CONFERME DEL MODELLO

1. Nuovo **punto 368** dedicato all'indicazione dell'ulteriore detrazione dall'imposta lorda riconosciuta ai titolari di reddito di lavoro dipendente, ad eccezione dei percettori di redditi da pensione, il cui reddito complessivo sia superiore a 20.000,00 euro ma non a 40.000,00 euro (articolo 1, comma 6, della Legge n. 207/2024)
2. Nuova sezione denominata «**Somma che non concorre alla formazione del reddito**» (campi dal n. 718 al n. 741) riservata all'indicazione di informazioni utili per l'applicazione della somma che non concorre alla formazione del reddito e dell'ulteriore detrazione di cui all'articolo 1, commi 4 e 6, della Legge n. 207/2024.
3. Nuova sezione denominata «**Tipologie reddituali**» per distinguere meglio le varie categorie di redditi di lavoro dipendente ed assimilati.
4. Nuovo **punto 476** per indicare la speciale misura di welfare applicabile per il solo 2025, esente da IRPEF nei limiti di 5.000 euro, riconosciuta al dipendente neo assunto a tempo indeterminato nel corso del 2025 e che ha trasferito la sua residenza a più di 100 chilometri da quella di origine.
5. Il modello recepisce le nuove regole, entrate in vigore dal 01-01-2025, per le **detrazioni per figli a carico e per gli altri familiari a carico**.
6. Conferma **esonero dal rilascio e dall'invio del modello CU** per le somme erogate ai contribuenti che applicano il **regime dei minimi ovvero il regime forfettario**.
7. Conferma della riduzione **al 5% dell'imposta sostitutiva per i premi di risultato** derivanti da contratti collettivi di secondo livello.

CERTIFICAZIONE UNICA 2026

Lavoro autonomo

Dal 2017 la certificazione dei redditi di lavoro autonomo accoglie anche i dati relativi alle somme erogate a seguito di **pignoramento presso terzi**.

Nell'ipotesi di pignoramento presso terzi dell'assegno periodico di mantenimento del coniuge, qualora il terzo erogante conosca la natura delle somme erogate, (ad esempio, in quanto datore di lavoro del coniuge obbligato) dovrà applicare le ritenute ordinarie previste per tale tipologia di reddito e, conseguentemente, fornire i relativi dati nell'ambito della certificazione di lavoro dipendente relativa al coniuge, riportando il codice Z2 del campo 8 «categorie particolari» della sezione “dati anagrafici”.

CONFERMA PER L'ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF

A decorrere dal 2014 l'addizionale regionale IRPEF è determinata con riferimento al domicilio fiscale del contribuente alla data del **1° gennaio** e non più del 31 dicembre dell'anno cui l'addizionale stessa si riferisce.

CONFERMA PER L'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

A decorrere dall'anno 2015, l'acconto dell'addizionale comunale IRPEF verrà calcolato con la stessa aliquota prevista per il saldo della medesima addizionale comunale IRPEF dovuto per l'anno precedente.

MODALITA' DI RECUPERO DEI CREDITI DA ASSISTENZA FISCALE

A decorrere dal 2015 i sostituti d'imposta potranno procedere al recupero dei crediti rimborsati ai propri dipendenti a seguito di assistenza fiscale esclusivamente mediante compensazione tramite il modello F24, nel mese successivo a quello in cui è stato effettuato il rimborso. A tal fine sono stati istituiti degli appositi codici tributo da utilizzare nel mod. F24:

- 1631 per il recupero di imposte erariali (IRPEF)
- 3796 per il recupero delle addiz. regionali;
- 3797 per il recupero delle addiz. comunali.

MODALITA' DI RECUPERO DELLE SOMME RIMBORSATE IN SEDE DI CONGUAGLIO DI FINE ANNO O PER CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Anche per il recupero di questi rimborsi (comprese le eccedenze di versamento) occorre “transitare” per il modello F24, utilizzando nuovi appositi codici tributo:

- 1627 per le ritenute da lav. dipendente
- 1628 per ritenute da lav. autonomo
- 1669 per le addiz. regionali
- 1671 per le addiz. comunali

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEI MOD. F24 CON CREDITI D'IMPOSTA UTILIZZATI IN COMPENSAZIONE DAL 01-01-2020

Il comma 2, dell'articolo 3, del D.L. n. 26-10-2019, n. 124 (cd. Collegato fiscale alla Legge di Bilancio 2020) ha previsto che **a decorrere dal 1° gennaio 2020** sia obbligatorio utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (ENTRATEL) per la presentazione di tutti i modelli F24 che contengono crediti d'imposta utilizzati in compensazione.

Tale regola si applica anche per gli F24 che prevedono l'utilizzo in compensazione dei crediti maturati in qualità **di sostituti d'imposta, quali, ad esempio quelli relativi al recupero:**

- delle eccedenze di versamento delle ritenute;**
- dei rimborsi da assistenza fiscale erogati ai dipendenti.**

RIEPILOGO DELLE SANZIONI PREVISTE PER LA CERTIFICAZIONE UNICA 2026

Certificazione Unica omessa, tardiva o errata: **sanzione di 100 euro** per singola certificazione con limite massimo di **50.000 euro** per anno e per sostituto d'imposta

Certificazione Unica errata trasmessa entro il 16 marzo 2026 (ovvero entro il 30 aprile o il 2 novembre 2026), poi corretta e nuovamente trasmessa entro 5 giorni: **nessuna sanzione**

Certificazione Unica errata trasmessa entro il 16 marzo 2026 (ovvero entro il 30/04 o il 02/11 2026), poi corretta e nuovamente trasmessa entro 60 giorni: **sanzione di 33,33 euro** per singola certificazione con limite massimo di **20.000 euro** per anno e per sostituto d'imposta.

NOVITA': possibilità del ravvedimento operoso e del cumulo giuridico.

Certificazione Unica 2026 rilasciata all'erede

- Nella sezione «Dati anagrafici» indicare i dati anagrafici dell'erede;
- Nella sezione «Dati fiscali» ai punti 1, 2, 3, 4,5 e/o 13, indicare l'importo dei redditi erogati all'erede e al punto 21 l'importo delle ritenute operate;
- Nella sezione «Dati fiscali» al punto 391 indicare l'importo del “trattamento integrativo” erogato all'erede e nel punto 725 indicare l'importo della somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui al comma 4, dell'articolo 1, della legge n. 207 del 2024, corrisposta all'erede;
- Nelle annotazioni (cod. AB) indicare il codice fiscale e i dati anagrafici del deceduto, specificando che trattasi di redditi per i quali l'erede non ha l'obbligo di presentare la dichiarazione;
- Nel punto 8 “categorie particolari” indicare il codice Z.